

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR.

DETERMINAZIONE

N. G02756 del 22/03/2016

Proposta n. 3862 del 21/03/2016

Oggetto:

Legge regionale 16 dicembre 1988 n.82. D.G.R. 3 maggio 1994, n. 2542 Rilascio attestazione di riconoscimento di tartufaia coltivata al Sig. Capoccia Ettore - Comune di Alvito (FR) fg. n.12 p.lle nn. 230, 244, 291, 46, 623, 636, 638 e 640 per una superficie complessiva di ha 1.02.38

OGGETTO: Legge regionale 16 dicembre 1988 n.82. D.G.R. 3 maggio 1994, n. 2542
Rilascio attestazione di riconoscimento di tartufaia coltivata al Sig. Capoccia Ettore -
Comune di Alvito (FR) fg. n.12 p.lle nn. 230, 244, 291, 46, 623, 636, 638 e 640 per
una superficie complessiva di ha 1.02.38

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82, "*Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio*" ed in particolare il comma 5 dell'art. 3 che recita: "*La Regione, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate*";

VISTA la legge regionale 2 maggio 1995 n.17 "*Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio*", ed in particolare l'art. 37 lett. ii), che vieta l'esercizio venatorio nelle tartufaie coltivate e/o controllate appositamente tabellate;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 1994, n. 2542 "*Rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate- L.R. n. 82 del 16 dicembre 1988*" ed in particolare il punto 3 dell'Allegato A, che stabilisce le modalità e procedure tecnico- amministrative da osservare per il riconoscimento da parte dell'amministrazione regionale delle tartufaie controllate e coltivate;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. 116857/04/11 del 3 marzo 2016, acquisita agli atti dell'Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola con prot. n. 126075/04/26 del 8 marzo 2016, l'Area Decentrata Agricoltura di Frosinone, in relazione alla richiesta di riconoscimento di tartufaia coltivata per la produzione di tartufo nero

appartenente alle specie *Tuber Aestivum Vitt*, *Tuber Brumale var. Moscatum De Ferry* e *Tuber Melanosporum Vitt.*, inoltrata dal Sig Capoccia Ettore, nato ad Alvito (FR) il 21.12.1952, C.F. CPCTTR52T21A244U, in qualità di proprietario di un terreno sito nel Comune di Alvito, iscritto al N.C.T al foglio n.12 particelle nn. 230, 244, 291, 46, 623, 636, 638 e 640 per una superficie complessiva di ha 1.02.38 , ha trasmesso:

1. titolo di proprietà delle particelle catastali interessate all'istituzione della tartufaia coltivata;
2. visure catastali delle particelle nn. 230, 244, 291, 46, 623, 636, 638 e 640 foglio n.12 del N.C.T. del Comune di Alvito (FR);
3. planimetria catastale in scala 1:5.000 con indicazione delle aree di cava;
4. corografia in scala 1:25.000 con ubicazione dell'area tartufigena;
5. relazione tecnica in cui sono descritte le caratteristiche pedologiche e climatiche, la tipologia di tartufaia che si intende coltivare con elenco delle piante simbionti, le operazioni colturali già eseguite e da eseguire;
6. verbale di sopralluogo ed istruttoria eseguito congiuntamente dal Corpo Forestale dello Stato- Comando Stazione di Sora e della Regione Lazio, Area Decentrata Agricoltura di Frosinone, nel quale si esprime parere favorevole al riconoscimento di una tartufaia coltivata a favore del Sig. Capoccia Ettore, in qualità di proprietario dei terreni ubicati nel Comune di Alvito, iscritto al N.C.T al foglio n. 12 particelle nn. 230, 244, 291, 46, 623, 636, 638 e 640 per una superficie complessiva catastale di ha 1.02.38;

CONSIDERATO che dal sopraccitato verbale di sopralluogo si evince l'assenza dell'impianto di irrigazione e della chiudenda a protezione dell'impianto;

RITENUTO che, sulla superficie condotta a tartufaia coltivata devono essere rispettate, in base alle risultanze del verbale di sopralluogo e ai sensi della D.G.R. n. 2542/94 e della L.R. n. 17/1995, le seguenti prescrizioni:

- ✓ esecuzione di un' irrigazione di soccorso per i primi anni, piccole zappettature superficiali, fresatura della superficie esclusa quella intorno alle piante, come previsto nel sopraccitato verbale di sopralluogo;
- ✓ delimitazione delle aree interessate con apposita tabellazione, in conformità alle indicazioni previste dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 1988, n.82;
- ✓ divieto di esercizio dell'attività venatoria, a norma dell'art. 37, comma 1, letti i della L.R. n. 17/1995;

CONSIDERATO che il Sig Capoccia Ettore ha sottoscritto, unitamente alla richiesta di riconoscimento di tartufaia coltivata, un impegno a mettere in atto operazioni e cure colturali previste nella relazione tecnica, nonché a rispettare le prescrizioni sopra indicate;

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, di attestare il riconoscimento di una tartufaia coltivata , ai sensi della Legge 16 dicembre 1988, n. 82 e della D.G.R. n. 2542/94, su un terreno sito nel Comune di Alvito (FR) iscritto al N.C.T al foglio n.12 particelle nn. 230, 244, 291, 46, 623, 636, 638 e 640 per una superficie complessiva di ha 1.02.38 condotta dal Sig. Capoccia Ettore, in qualità di proprietario delle particelle interessate;

DETERMINA

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- il riconoscimento di una tartufaia coltivata per la produzione di tartufo nero appartenente alle specie *Tuber Aestivum Vitt*, *Tuber Brumale var. Moscatum De Ferry* e *Tuber Melanosporum Vitt*, su un terreno sito nel Comune di Alvito (FR), iscritto al N.C.T al foglio n.12 particelle nn. 230, 244, 291, 46, 623, 636, 638 e 640 per una superficie complessiva di ha 1.02.38, condotta dal Sig. Capoccia Ettore, nato ad Alvito (Fr) il 21.12.1952, C.F. CPCTTR52T21A244U, in qualità di proprietario del terreno medesimo;
- che sulla superficie condotta a tartufaia coltivata, devono essere rispettate, in base alle risultanze del verbale di sopralluogo e ai sensi della D.G.R. n. 2542/94 e della L.R. n. 17/1995, le seguenti prescrizioni:
 - ✓ esecuzione di un' irrigazione di soccorso per i primi anni, piccole zappettature superficiali, fresatura della superficie esclusa quella intorno alle piante;
 - ✓ delimitazione delle aree interessate con apposita tabellazione, in conformità alle indicazioni previste dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 1988, n.82;
 - ✓ divieto di esercizio dell'attività venatoria, a norma dell'art. 37, comma 1, letti ii della L.R. n. 17/1995;

Il riconoscimento della tartufaia coltivata, oggetto del presente provvedimento, ha validità quinquennale, rinnovabile, previa verifica dei requisiti previsti dalla D.G.R n. 2542/94.

Il mancato adempimento delle prescrizioni sopra indicate comporta la revoca immediata del presente provvedimento.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La pubblicazione del presente provvedimento avverrà sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.

Il Direttore
(Roberto Ottaviani)